

N. 173.776 di Repertorio

N. 11.831 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre

11 dicembre 2013

In Milano nel mio studio in Viale Vittorio Veneto n. 18.

Avanti a me Dr. Maria Celeste Pampuri notaio residente in Milano iscritta presso il Collegio Notarile di questa città sono personalmente comparsi i Signori:

- Norberto Bonfanti, nato a Trezzo sull'Adda (MI) il 17 ottobre 1939, ivi domiciliato in Via Giuseppe Carcassola n. 4;

- Giorgio Caccia, nato a Trezzo sull'Adda (MI) il 10 gennaio 1960, ivi domiciliato in Via Giuseppe Carcassola n. 4.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certa.

E quindi detti comparenti mi dichiarano di intervenire al presente atto:

- il Signor Norberto Bonfanti in nome e per conto della "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus, in breve "CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI) attualmente in Via Giuseppe Carcassola n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11075730157, R.E.A. n. MI-1432713, iscritta all'Albo delle società cooperative - Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. C.C., in data 22 marzo 2005 al n. A113915, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato per delibera dell'assemblea di cui al verbale in data 10 settembre 2013 n. 173.663/11.774 di mio repertorio (registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 3 - il 18 settembre 2013 al n. 17.026 Serie 1T);

- il Signor Giorgio Caccia in nome e per conto della "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus in breve "CASTELLO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI) attualmente in Via Giuseppe Carcassola n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04368550150, R.E.A. n. MI-1028457, iscritta all'Albo delle società cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. C.C., in data 22 marzo 2005 al n. A112629, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato per delibera dell'assemblea di cui al verbale in data 10 settembre 2013 n. 173.662/11.773 di mio repertorio (registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 3 - il 18 settembre 2013 al n. 17.025 Serie 1T).

E quindi detti comparenti

premettono:

a) che le suddette società "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus in breve "CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus e "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus in breve "CASTELLO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, nelle rispettive assemblee sopra nominate del 10 settembre 2013 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della seconda nella prima, sulla base del relativo progetto di fusione depositato ed iscritto a' sensi di legge;

b) che la deliberazione della "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus in breve "CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus in data 10 settembre 2013 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 11 ottobre 2013 al n. 347.589 di protocollo, coi documenti indicati nell'art. 2501-septies del Codice Civile;

c) che la deliberazione della "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus in breve "CASTELLO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 11 ottobre 2013 al n. 347.581 di protocollo, coi documenti indicati nell'art. 2501-septies del Codice Civile;

d) che la fusione può essere pertanto attuata a' sensi degli articoli 2503 e 2505-quater del Codice Civile, dato che nessuna opposizione è stata presentata dai creditori alle deliberazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso

volendosi addivenire ora alla fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui al precitato progetto di fusione, i comparenti, nelle su esposte rappresentanze, dichiarano quanto segue:

1) La società "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus e la società "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus si dichiarano fuse, mediante incorporazione nella società "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus della "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus in dipendenza delle rispettive deliberazioni in data 10 settembre 2013 sopra citate;

2) gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, decorreranno dal 31 dicembre 2013 (purché entro tale data siano state eseguite le iscrizioni di legge), mentre la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda, anche ai fini fiscali, saranno imputate a bilancio della società incorporante, viene prefissata al primo gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia e ciò anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 172 D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

La società "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus pertanto subentra in tutto il patrimonio atti-

vo e passivo della incorporata società "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

3) L'incorporazione avviene sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 delle società incorporante e incorporanda, e del progetto di fusione approvato dalle rispettive società.

4) Ogni persona o ufficio sia pubblico che privato resta pertanto fin d'ora autorizzato senza uopo di ulteriori atti e con suo pieno esonero da responsabilità a trasferire alla incorporante "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o altri titoli, polizze, contratti, diritti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla incorporata.

5) Dichiaro il comparente Signor Giorgio Caccia, nella predetta sua qualità, agli effetti della trascrizione presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile, che alla società incorporata "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Sociale" Onlus in breve "CASTELLO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, appartengono i seguenti veicoli

in proprietà:

a) autocarro DAIMLERCHRYSLER AG 906 Targa DN328BS telaio n. WDB9061531N364283 KW 80 Portata Kg 750;

b) autocarro IVECO 35C13A AVESANI AGV 126 Targa CS980CT telaio n. ZCFC3591005502657 KW. 92 Portata Kg 1.150;

c) autocarro NISSAN V.I. TLO. 35/2 Targa BE938YG telaio n. VWASBFTL0X1107008 KW 78,00 Portata Kg. 1.480;

d) autocarro RENAULT TRUCKS MIDLUM EL 190.10 E4.2 Targa DW685AJ telaio n. VF644AGE000006438 KW 140 Portata Kg. 3.540;

e) quadriciclo PIAGGIO VEICOLI EUROPEI SPA M4R1T POKER Targa AA85971 telaio n. M4R1T0011778 Cilindrata 422 Portata Kg. 800;

f) macchina operatrice semovente John Deere 1565, targa AGP026, telaio n. TC1565D050616, KW 27,1;

in leasing:

g) macchina operatrice semovente John Deere 3036E, targa AJG045, telaio n. 1LV3036ELAH310038, KW 27,3;

6) Dichiaro il comparente Signor Norberto Bonfanti nella predetta sua qualità, agli effetti della trascrizione della modifica della denominazione di cui infra presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile, che alla società incorporante "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus in breve "CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, appartengono i seguenti veicoli:

a) autovettura OPEL HOO targa CE738SW, telaio n. W0L0HAF683G030114, KW 55;

b) autovettura AUTOMOBILES CITROEN S1HDZF targa AW405RD, telaio n. VF7S1HDZF56380087, HP 14, KW 44;

c) autovettura NISSAN EUROPE NV C23W H H8 VANETTE CARGO, targa ZA044JF, telaio n. VSKDEVC23U0131830, KW 55;

d) autoveicolo speciale FIAT AUTO SPA 244BAMRB 11 FIAT DUCATO, targa CG594BG, telaio n. ZFA24400007143403, KW 62,00 Portata Kg. 1320;

e) autovettura FIAT AUTO SPA 244APMPA 06B FIAT DUCATO, targa CG430YC, telaio n. ZFA24400007225374, KW. 93,5;

f) autovettura FIAT AUTO SPA 244APMPA 06 FIAT DUCATO, targa CC479ZP, telaio n. ZFA24400007110574, KW.93,5.

7) Cessano di pieno diritto le cariche sociali e tutte le procure conferite dalla società incorporata.

8) A seguito della fusione sopra perfezionata hanno piena esecuzione le citate deliberazioni delle suddette assemblee del 10 settembre 2013 riconoscendosi dai comparenti:

- che per effetto della fusione, stante la natura di cooperative a mutualità prevalente di diritto di entrambe le società partecipanti alla fusione, i cui statuti prevedono e prescrivono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del codice civile, ed in particolare il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, a ciascun socio della società incorporanda verrà attribuita un'azione della società incorporante. Conseguentemente, a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione sociale, il rapporto di cambio (avendo peraltro i soci di entrambe le società unanimemente rinunciato alla relazione degli esperti di cui al primo comma all'art. 2501 sexies) è stato determinato alla pari, senza pertanto aver riguardo ai patrimoni delle società cooperative coinvolte. Non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro. I soci della società incorporanda, che si estinguerà per effetto della fusione, diverranno soci della cooperativa incorporante titolari ciascuno di un'azione da euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) di nuova emissione;

- che a fare data dal 31 dicembre 2013, data di effetto giuridico della fusione, la denominazione della incorporante "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI Società Cooperativa" Onlus, in breve "CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, viene modificata in quella di "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO Società Cooperativa" Onlus in breve "CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, con l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, conforme a quello risultante dal progetto di fusione, nel quale l'altra modifica oltre a quella relativa al cambio della denominazione sociale (art. 1) riguarda una nuova formulazione dello scopo ed oggetto sociale per ampliamento del medesimo (art. 4).

Si allega al presente atto sotto la lettera -A- lo statuto sociale aggiornato della società incorporante.

9) Il rappresentante della incorporata "CASTELLO Mutua di lavoro e addestramento professionale Società Cooperativa Socia-

le" Onlus in breve "CASTELLO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Onlus, autorizza irrevocabilmente la incorporante a compiere in ogni tempo e senza uopo di alcun suo intervento qualunque atto, pratica, formalità necessarie ed opportune allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di questa ultima.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me fattane ai comparanti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me notaio omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà dei comparanti medesimi alle ore dodici e venti.

Consta il presente atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per otto intere pagine e parte della nona.

F.to Bonfanti Norberto

F.to Caccia Giorgio

F.to Maria Celeste Pampuri notaio

Allegato -A- all'atto in data 11 dicembre 2013 n. 173.776/11.831 di repertorio.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1) E' costituita una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente sotto la denominazione: "COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO Società Cooperativa" onlus, in breve "CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" onlus. La Società è retta coi principi della mutualità e della democraticità

ai sensi del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

Art. 2) La Cooperativa Sociale ha sede in Trezzo sull'Adda. Potranno essere istituite o soppresse dal Consiglio di Amministrazione, agenzie, depositi o filiali, con determinazione delle attribuzioni specifiche.

Art. 3) La durata della Cooperativa è illimitata.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 4) La Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1) Lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperatori, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, nonché attività produttive finalizzate anche all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa può:

- istituire e/o gestire centri socio - educativi, centri di riabilitazione, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, attività sportive, interventi individuali;

- curare lo svolgimento di attività di tipo socio - culturale come dibattiti, conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al

campo nel quale la Cooperativa opera;

- organizzare corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale;

- gestire attività di tempo libero, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali e gestione sportelli informativi per le famiglie dei disabili del territorio;

a favore di persone portatrici di handicap o con problematiche socio - comportamentali - educative - psicologiche a rischio di emarginazione o devianza.

- gestire attività rivolte a minori, anziani sia in forma domiciliare sia presso strutture di terzi o realizzando strutture per la gestione di tali attività in ambito socio - educativo, socio assistenziale e sanitario.

Inoltre svolgere attività quali:

- agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo

di persone svantaggiate, e tra le altre:

- la gestione in forma associativa di "laboratori di produzione artigianale ed il commercio

di manufatti in genere;

- l'attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del commercio dei sopraddetti prodotti, ancorchè non coltivati dalla Cooperativa;

- la manutenzione verde pubblico e privato;

- la gestione di impianti, piattaforme ecologiche di titolarità di terzi, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, compresa l'attività di compostaggio del verde e di altre attività per il miglioramento ambientale;

- la gestione di parcheggi pubblici e privati, di noleggio di cicli, motocicli e natanti, per favorire il turismo locale;

- la gestione di esercizi di commercio quali bar con somministrazione anche di alcolici

e superalcolici, ristoranti, pizzerie, anche nella forma di agriturismo di titolarità propria o a subentro;

- l'attività di autotrasporto di merci in conto proprio;

- l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

- la gestione di servizi cimiteriali;

- l'assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari di fatica e pulizia in genere, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti, uffici, depositi, cantine e solai, traslochi in proprio e per conto terzi;

- la gestione di mercatini dell'usato di libri e oggettistica varia;

- l'attività di manutenzione di stampanti, nonché la vendita delle stesse, e la vendita di cartucce/toner nuove e/o rigenerate e di accessori collegati;

- l'assunzione di servizi di interesse sociale convenzionati o da convenzionare con enti pubblici e privati;

- l'istituzione di centri di addestramento e di preparazione professionale nonchè di rieducazione generale.

La Cooperativa opera mediante strutture proprie con personale abilitato secondo le funzioni e incarichi ad esso affidati, o nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito di strutture pubbliche e private attraverso convenzioni. Potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione più finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e norme modificative. Essa può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di denaro dai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, nel rispetto della legislazione vigente. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci -l'autogestione responsabile dell'impresa.

TITOLO III - SOCI

Art. 5) Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci della Cooperativa coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, comprese le persone con difficoltà psicofisi-

che, nonchè gli enti e le persone giuridiche.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione di impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Le categorie di soci sono:

- a) soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo un compenso;
- b) soci fruitori che a vario titolo usufruiscono dei servizi prestati;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, la cui partecipazione è regolata dall'art. 2 della Legge 381/1991 e che saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro soci;
- d) soci sovventori la cui partecipazione è regolata dall'art.4) della Legge 59/1992.

Sono previsti finanziamenti dei soci e di terzi ai sensi dell'art. 5 della Legge 59/1992.

La Cooperativa può effettuare altresì la raccolta di denaro dai soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività che intendono svolgere in relazione alle categorie previste dall'art. precedente;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha presentata può, entro il termine di deca-

denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il socio ammesso deve versare in contanti l'ammontare del capitale sottoscritto.

Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla assemblea dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6), con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 7) I soci cessano di far parte della Cooperativa per recesso, esclusione o morte. Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio che si trasferisca in altra località lontana dal luogo in cui la Cooperativa opera.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per l'esclusione e la morte del socio si osservano le disposi-

zioni stabilite dal Codice Civile e le leggi vigenti.
Può inoltre essere escluso il socio che venga meno agli obblighi previsti dal presente statuto, o che danneggi in qualsiasi modo gli interessi della società, o che si renda indegno per condotta riprovevole e che cessi il rapporto di lavoro.
I soci receduti o esclusi hanno diritto solo al rimborso della somma versata per la sottoscrizione delle azioni.
In caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto solo al rimborso delle somme versate per la sottoscrizione delle azioni.
Il diritto a chiedere il rimborso sia per il socio receduto o escluso che per gli eredi del socio defunto, deve essere esercitato a pena di decadenza entro 6 mesi dal recesso, dalla esclusione o dal decesso.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E ESERCIZIO SOCIALE

Art. 8) Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna detenute, per il numero sottoscritto, dai singoli soci sovventori nonché dai finanziatori sia soci che terzi;
b) dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione di cui all'art. 11) e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci;
c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili costituite ai sensi dell'art. 12) della Legge 904/77;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri.
Art. 9) Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.
Art.10) Dette azioni una volta sottoscritte debbono essere versate al più presto possibile e in ogni caso entro un mese dalla sottoscrizione.
Art. 11) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-

li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i termini di legge.

Gli utili della società saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 12) Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera, sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art.13) Gli organi della Cooperativa sono:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di Legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze.

Dovrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci diretta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta, a mezzo di raccomandata A.R. o rac-

comandata a mano, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve altresì essere affisso in modo visibile nella sede della Cooperativa, nello stesso termine.

Nell'avviso dovranno essere indicata la data e l'ora e il luogo di una eventuale seconda convocazione.

Art. 15) Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, mentre i soci sovventori hanno due voti per azione fermo il limite di un terzo, di cui al successivo art.18).

Art. 16) I soci possono con le limitazioni di cui all'art. 2372 C.C., farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 17) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi da persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 18) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato della Cooperativa ed alla trasformazione del tipo della società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni assunte nel rispetto della legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti i soci ancorchè dissenzienti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Non è consentito il voto per corrispondenza.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti. Le delibere debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale, o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Art. 20) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a dieci membri nominati dall'as-

semblea, scelti fra i soci. L'assemblea all'atto della nomina, ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art.2386 C.C. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La carica di Amministratore è gratuita. Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, i quali durano in carica 3 esercizi. Il Consiglio può nominare altresì un Segretario in persona anche estranea alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera dal Presidente, almeno ogni trimestre, nonchè quando il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da due amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Art. 22) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova all'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla Legge, parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Per la gestione della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di Consulenti Tecnici.

Art.24) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'assemblea, è funzionante ai sensi di legge e si compone di tre membri effettivi.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo legale a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo legale sulla società, è esercitato ai sensi di legge.

Art. 25) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento, da compiersi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

TITOLO VII - SCIoglimento

Art. 26) In caso di scioglimento della società, per qualunque motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza delle perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori se non per la parte delle perdite che eccede il valore nominale delle altre azioni.

Art. 27) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni o integrazioni.

In caso di controversia si osserverà il disposto dell'art.1 della Legge 2 aprile 1951 n. 302.

TITOLO VIII

PRINCIPI DI MUTUALITA' E INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE

Art.28) Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due

- punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori.

TITOLO IX - DISPOSIZIONE GENERALE

Art.29) Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile, nonchè quelle delle leggi speciali riguardanti le società cooperative a mutualità prevalente e le norme delle società per azioni.

Milano, 11 dicembre 2013.

F.to Bonfanti Norberto

F.to Caccia Giorgio

F.to Maria Celeste Pampuri notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 3 il 17 dicembre 2013 al n. 23.102 Serie 1T.